

Commissione speciale per le Riforme statutarie e regolamentari
Il Presidente

ATTO N. 1630/BIS

**Relazione della Commissione Speciale
per le Riforme statutarie e regolamentari**

SULLA

Proposta di legge statutaria

**“ULTERIORI MODIFICAZIONI DELLA L.R. 16/04/2005, N. 21
(NUOVO STATUTO DELLA REGIONE UMBRIA)”**

*Relatore il Presidente della Commissione Speciale
per le Riforme statutarie e regolamentari
Consigliere Andrea Smacchi*

*Approvato dalla Commissione Speciale per le Riforme statutarie e regolamentari
il 10 settembre 2014*

Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa 11 settembre 2014



Commissione speciale per le Riforme statutarie e regolamentari

Il Presidente

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE PER LE RIFORME STATUTARIE E REGOLAMENTARI

Si comunica che la Commissione Speciale per le Riforme statutarie e regolamentari, nella seduta del 10 settembre 2014, ha approvato la Proposta di legge statutaria di iniziativa dei Consiglieri **Brega, Stufara, Lignani Marchesani, Galanello e De Sio** concernente: **“Ulteriori modificazioni della l.r. 16/04/2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)”- ATTO N. 1630 – con emendamento aggiuntivo al testo dei proponenti – ATTO N. 1630/BIS.**

La suddetta proposta, come emendata, è stata approvata - ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 20/2010, “voto ponderato”; la votazione finale ha riportato il seguente esito:

voti favorevoli, Consiglieri: Andrea Smacchi (Gruppo “Partito Democratico”) voti 13, Massimo Buconi (Gruppo “Socialisti e riformisti per l'Umbria”), voti 3, Damiano Stufara (Gruppo “Partito della Rifondazione Comunista per la federazione della Sinistra) voti 1, Sandra Monacelli (Gruppo “Casini- UDC”) voti 1, Raffaele Nevi (Gruppo “Forza Italia”) voti 3, Francesco Zaffini (Gruppo “Fratelli d'Italia- Alleanza Nazionale”) voti 3;

voti di astensione: Consigliere Massimo Mantovani (Gruppo “Nuovo Centrodestra”) voti 3;

non ha partecipato al voto il Consigliere Orfeo Goracci (Gruppo Misto- componente “Comunista umbro”).

Si richiede, pertanto, l'iscrizione dell'ATTO all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 27 e del CAPO VIII BIS del Regolamento interno.



Commissione speciale per le Riforme statutarie e regolamentari
Il Presidente

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE PER LE RIFORME STATUTARIE E REGOLAMENTARI

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE STATUTARIA: “ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 2005, N. 21 (NUOVO STATUTO DELLA REGIONE UMBRIA)”.

Il nuovo assetto numerico dell'Assemblea legislativa regionale, da un lato, ed il *trend* normativo, inaugurato ormai da anni, relativo ad una progressiva e costante riduzione dei costi degli apparati pubblici, dall'altro, sono alla base del presente progetto di legge, volto ad incidere sullo Statuto regionale attraverso gli strumenti della modifica e dell'abrogazione normativa.

Con riguardo ai principali atti normativi in materia, si ricorda a questo proposito che la riduzione del numero dei consiglieri regionali è stata introdotta dall'articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo). La norma determina il numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, in relazione alla popolazione della regione, nonché il numero massimo di assessori (pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del consiglio regionale). La norma impone inoltre altre misure, volte ad una riduzione dei costi dell'apparato politico regionale (riduzione di tutti gli emolumenti percepiti da consiglieri ed assessori, commisurazione dell'indennità alla effettiva partecipazione ai lavori assembleari, nonché il passaggio ad un



Commissione speciale per le Riforme statutarie e regolamentari

Il Presidente

sistema previdenziale di tipo contributivo) e ad un miglioramento del controllo delle spese dello stesso (istituzione del Collegio dei revisori dei conti).

Le misure stabilite dall'art. 14 del D.L. 138/2011, che si configurano come interventi per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica per le regioni a statuto ordinario (Corte costituzionale, sent. 198/2012), sono state successivamente riproposte dall'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012).

L'adeguamento della normativa regionale alle disposizioni sopra citate realizzato, in particolare, con la modifica statutaria relativa alla riduzione, dalla prossima legislatura, del numero dei consiglieri regionali da trenta a "venti più uno", impone di:

- a) modificare la consistenza numerica dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, riducendo il numero dei componenti da cinque a tre (art. 1);
- b) sopprimere il Comitato per la legislazione e trasferire le relative competenze alle Commissioni consiliari permanenti (art. 2).



Commissione speciale per le Riforme statutarie e regolamentari
Il Presidente

Schema di delibera proposto dalla Commissione Speciale per le Riforme statutarie e regolamentari)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTA la Legge 7 dicembre 2012, n. 213, di conversione con modificazioni del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174;

RICHIAMATO l'articolo 14, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148;

VISTA la Proposta di legge statutaria di iniziativa dei Consiglieri BREGA STUFARA, LIGNANI MARCHESANI, GALANELLO e DE SIO, concernente “**Ulteriori modificazioni della l.r. 16/04/2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)**” (**ATTO N. 1630**), depositato alla Presidenza dell'Assemblea in data 10.09.2014 ed assegnato, in sede referente, alla Commissione Speciale per le Riforme statutarie e regolamentari in pari data;

VISTO il parere espresso dalla Commissione Speciale per le Riforme statutarie e regolamentari – recante emendamento aggiuntivo al testo base (**ATTO N. 1630/BIS**);

ATTESO che la proposta di legge è rimessa all'approvazione dell'Assemblea Legislativa ai sensi dell'articolo 84 del vigente Statuto;

VISTA la legge regionale 22 settembre 2010, n. 20 “Istituzione di una Commissione Speciale per le Riforme statutarie e regolamentari” e s.m.i.;

VISTA la Relazione del Presidente della Commissione Speciale per le Riforme statutarie e regolamentari , Consigliere Andrea Smacchi;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale, ed in particolare il CAPO VIII Bis (articoli da 104 bis a 104 quater);

con votazione articolo per articolo, nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registratovoti favorevoli,voti contrari evoti di astensione, espressi nei modi di legge daiConsiglieri presenti e votanti



Commissione speciale per le Riforme statutarie e regolamentari
Il Presidente

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Ulteriori modificazioni della l.r. 16/04/2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)", composta di n. 3 articoli, nel testo che segue:


ATTO N. 1630 - Proposta di legge statutaria di iniziativa dei Consiglieri Brega, Stufara, Lignani Marchesani, Galanello e De Sio, concernente "Ulteriori modificazioni della legge regionale 16/04/2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)"	ATTO N. 1630/BIS - "Ulteriori modificazioni della legge regionale 16/04/2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)" - Testo approvato dalla Commissione Speciale per le Riforme statutarie e regolamentari
Art. 1. <i>(Modificazioni all'articolo 46 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria).</i> 1. Il comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) è sostituito dal seguente: <i>"2. L'Ufficio di Presidenza è composto da due Vice Presidenti e dal Presidente dell'Assemblea, che lo presiede. Nella composizione dell'Ufficio di Presidenza è garantita la rappresentanza delle minoranze.</i>	<i>idem</i>
2. Il comma 4 dell'articolo 46 della l.r. 21/2005 è sostituito dal seguente: <i>"Per l'elezione dei Vice Presidenti ciascun consigliere vota un solo nome. Sono proclamati eletti i consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, quelli più giovani di età".</i>	
3. dopo il comma 4 dell'articolo 46 della l.r. 21/2005 è inserito il seguente: <i>"4-bis. Le funzioni di segretario dell'Ufficio di presidenza sono definite dal</i>	



Commissione speciale per le Riforme statutarie e regolamentari

Il Presidente

<i>Regolamento interno dell'Assemblea".</i>	
4. Il comma 5 dell'articolo 46 della l.r. 21/2005 è sostituito dal seguente: <i>"5. I componenti l'Ufficio di Presidenza durano in carica trenta mesi e sono rieleggibili. Qualora il Presidente dell'Assemblea cessi dalla carica prima della scadenza, il nuovo Presidente eletto dura in carica trenta mesi. Fino alla elezione del nuovo Presidente l'Ufficio di Presidenza è presieduto dal Vice Presidente più anziano di età. Qualora, prima della scadenza, si dimetta un Vice Presidente, si procede all'elezione dei due Vice Presidenti. I nuovi eletti durano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo".</i>	
Art. 2 <i>(Modificazioni all'articolo 61 della l.r. 21/2005).</i>	<i>idem</i>
1. Il comma 3 dell'articolo 61 della l.r. 21/2005 è abrogato.	
2. Il comma 4 dell'articolo 61 della l.r. 21/2005 è sostituito dal seguente: <i>"4. Nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 53, comma 2, le Commissioni permanenti valutano la qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione ed il coordinamento con la legislazione vigente".</i>	
3. Il comma 5 dell'articolo 61 della l.r. 21/2005 è sostituito dal seguente: <i>"5. Le Commissioni permanenti valutano l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative ai fini del controllo sull'attuazione delle leggi regionali".</i>	
4. Il comma 6 dell'articolo 61 della l.r. 21/2005 è abrogato.	



Commissione speciale per le Riforme statutarie e regolamentari

Il Presidente

<p style="text-align: center;">Art. 3. <i>(Disposizioni finali).</i></p> <p>1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dalla X legislatura regionale.</p>	<p style="text-align: center;">Emendamento Art. 3 <i>(Decorrenza dell'efficacia)</i></p> <p>1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano dalla data della prima seduta della X legislatura regionale, di cui all'articolo 44, comma 1 dello Statuto regionale.</p>
--	--